N. R.G. 986/2015

Via dell' indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO

Via dell' nece accese Tel. 0586 298366 Tel. 0586 213763



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO **DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO**

Il Giudice dott. Gianluca Morabito,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato: (C.F.

fondamento normativo del diritto del cliente della Banca ad ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/1993, ai sensi del quale "Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,a proprie spese,entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".; che costituisce principio consolidato in Giurisprudenza, quello secondo cui il diritto alel cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale triva fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per latro verso sulla Ödisposizione dell'art.119,comma 4,del D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza ©1564 del 17/1/2011, in Unijuris.it;Trib. Varese,2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord.12/4/2010, in Il Caso.it); che si è ulteriormente precisato come l'art.119 Tub debba essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto; che il termine "singole operazioni" non deve essere inteso in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente il diabolico onere di indicare gli estremi (ad esempio data e natura) di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, inve-ce, garantire (Trib. Nola, 13/6/2000); che neppure appare, in tale ipotesi, necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dell'art.119

dell' Indipendenza,





Firmato Da: VALECCE CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 650d0 - Firmato Da: MORABITO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cde51

Via dell' Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763

Tu si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazio-ne giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 19/10/ 1999 n. 11773); che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova referente nor-mativo, oltre che nel citato art.119 TUB, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 375 c.c.; che infatti si è chiarito che "In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, sino idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la do-cumentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento" (Cass.27/9/2001 n.12093); che di recente la Cassazione è tornata sull'argomento per ribadire come la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria costituisca un diritto au-tonomo che "pur derivando dal contratto, è Estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buo-na fede e correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ggni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire Bgni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla Legge (art.1375 c.c.) in tema di esecu-zione del contratto" (Cass. n.1669/2007); che identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all'ipotesi di proposizione dell'istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito; che tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all'obbligazione principale garantita in rapporto di accessorietà e dipendenza; che dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell'art. 1945 c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore - relative, cioè,



all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione garantita - non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B nei confronti del creditore;

che nella specie l'art. 4, II co. del rapporto fideiussorio in essere tra le parti prevedeva, tra l'altro, l'obbligo, a carico della banca e previo assenso del debitore, di comunicare al fideiussore anche le ulteriori informazioni concernenti l'esposizione debitoria, oltre al dato meramente numerico dell'entità della stessa; che con lettera del il curatore della fallita S.r.1. a trasmettere all'odierno ricorrente la documentazione aveva autorizzato che sussistono, in definitiva, i presupposti per l'accoglimento del ricorso;

3PA (C.F. C

- 57126 LIVORNO

AW. NICOLA STIAFFINI

Via dell' Indipendenza,

1),

di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta gjorni dalla notifica del presente decreto:

copia dell'originario contratto di c/c n. concluso con la i srl, nonché di ogni altro eventuale contratto bancario intercorso con pa e garantito dal Sig.

- b) copia di tutti gli e/c (completi di elenco movimentazioni, scalare, documenti di sintesi e prospetti, liquidazioni e competenze) dei predetti c/c (tra cui il c/c n.
 - () dalla loro apertura ad oggi;
- c) copia di ogni eventuale modifica delle condizioni economiche di tali c/c nonché copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie;
- d) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta;
- e) copia di ogni ulteriore contratto (affidamento, garanzia, deposito o altro) in essere ovvero cessato, tra il Sig. ed t spa, dalla data di apertura dei contratti bancari ad oggi;

di rimborsare al ricorrente le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 10 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso spese forfettarie, i.v.a., c.p.a. ed oltre marca, contributo e spese successive occorrende;

AVVERTE



Decreto ingiuntivo n

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Prato, 13 aprile 2015

Il Giudice dott. Gianluca Morabito

AW. NICOLA STIAFFINI
Via dell' Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763